

Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019

Circolare Inps n.68 dell'11 maggio 2018

SOMMARIO: *Decorrenza dal 1° luglio 2018 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei*

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2016 e l'anno 2017 è pari a +1,1 per cento.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 con il predetto indice.

Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Strutture territoriali dell'Istituto sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare.

Permesso di soggiorno per motivi familiari

Gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari **possono iniziare sin dal loro ingresso in Italia a svolgere attività lavorativa**, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice **ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari**.

Con la nota congiunta, adottata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Immigrazione e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro il 7 maggio 2018, viene chiarito **in merito all'ammissibilità dello svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari**.

Nel testo della nota viene specificato che, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Testo Unico Immigrazione (TUI) e dell'art. 14 comma 1 del d.p.r. 394/1999, il **permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari** consente al cittadino straniero di svolgere **attività di lavoro subordinato o autonomo** sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale.

Inoltre l'art. 5 comma 9-bis del TUI consente, al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato, di **svolgere temporaneamente l'attività lavorativa** per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo sempre che:

- la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione (art. 35 del d.p.r. 394/1999) oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;
- il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del d.p.r. 394/1999) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.

Tale norma si riferisce soltanto ai richiedenti di un permesso per lavoro subordinato e vi era, pertanto, il dubbio sulla possibilità di estenderla anche ai richiedenti di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Tenuto, tuttavia, conto del fatto - si legge nella nota - che **il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato**, si ritiene che la disposizione di cui all'art. 5 comma 9-bis, possa trovare applicazione anche in tali casi.

Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG) aprile 2018

Pubblicato l'[Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni aprile 2018](#). Il numero di **ore di cassa integrazione** complessivamente autorizzate ad aprile 2018 è stato di 19,4 milioni, in diminuzione del 15,4% rispetto allo stesso mese del 2017 (23 milioni).

Nel dettaglio, le ore autorizzate per gli interventi di:

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sono state 9,1 milioni, in aumento del 21,9% rispetto ad aprile 2017, quando erano state 7,4 milioni;

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) sono state 10,1 milioni, in diminuzione del 25,7% rispetto ad aprile 2017, che aveva registrato 13,5 milioni di ore autorizzate;

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) sono state 0,3 milioni, in decremento del 84,5% rispetto ad aprile 2017, quando erano state autorizzate 2 milioni di ore.

A marzo 2018 sono state presentate 105.598 domande di NASpI. Nello stesso mese sono state inoltrate 710 domande di ASpI, mini ASpI, disoccupazione e mobilità, per un totale di 106.308 domande, in diminuzione del 6,1% rispetto a marzo 2017 (113.220 domande).

Messaggio Inps n. 2183

OGGETTO: Rilevazione della quota destinata a finanziare le prestazioni sanitarie integrative nell'ambito della convenzione INPS/E.B.M.

Istituzione di una nuova codifica nel flusso Uniemens

L'Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.), di cui al CCNL per i dipendenti addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti, ha stipulato con l'Istituto apposita convenzione per la riscossione dei contributi per il finanziamento dell'Ente medesimo (cfr. la circolare n. 55/2014).

Con l'accordo di rinnovo del citato CCNL, sottoscritto in data 02.10.2017 dall'organizzazione datoriale UNIONMECCANICA–CONFAPI e dalle organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, le parti hanno concordato di istituire prestazioni sanitarie integrative per i lavoratori in forza al 1° gennaio 2018, erogate dall'E.B.M., prevedendo a tale scopo una ulteriore contribuzione a carico del datore di lavoro.

Per favorire la corretta ripartizione della contribuzione all'E.B.M., distinguendo la quota destinata al finanziamento delle prestazioni sanitarie integrative da quella destinata alle altre finalità, dal mese di competenza giugno 2018 viene istituito nel flusso Uniemens, in corrispondenza dell'elemento <CodConv>, di <Conv> di <ConvBilat>, il nuovo codice "EBMQ"

avente il significato di "Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.) quota prestazioni sanitarie integrative".

In corrispondenza dell'elemento <Importo> va evidenziata la sola quota parte del contributo, riguardante il singolo lavoratore, volta a finanziare le prestazioni sanitarie; la restante quota di finanziamento delle altre attività di E.B.M. continua ad essere indicata con il codice "EBMC" attualmente in uso.

Non risulta necessaria alcuna modifica relativa alle specifiche di compilazione del modello F24 in quanto il versamento rimane unificato in capo alla già esistente causale contributo "EBMC".